



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

**PROTOCOLLO PER LA TUTELA DELLA LEGALITA'
NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI**

Brindisi, _____



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

PREMESSO CHE:

- il settore degli appalti è da tempo all'attenzione delle Istituzioni, in quanto esposto al rischio di coinvolgimento in fenomeni di illegalità riconducibili, direttamente o indirettamente, alla criminalità organizzata, potenzialmente in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse;
- l'individuazione di strumenti idonei a scongiurare il pericolo di infiltrazioni criminali nel tessuto socio economico della provincia, in particolare nel settore degli appalti pubblici, in sinergia con le stazioni appaltanti, costituisce una priorità nell'azione della Prefettura UTG di Brindisi;
- il Comune di _____ intende assicurare che le iniziative imprenditoriali concernenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché l'appalto di servizi e forniture di rilievo, in quanto incidenti sul tessuto economico ed occupazionale della città, non siano ostacolate da fattori ambientali che ne impediscano il regolare svolgimento e da eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- è, pertanto, volontà delle parti firmatarie del presente Protocollo assicurare un adeguato presidio di legalità e trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche alla realizzazione di opere e lavori, nonché alla provvista di servizi e forniture di specifico interesse, predisponendo misure idonee a garantire un più ampio ed incisivo esercizio dei poteri di verifica e controllo previsti dalla normativa attualmente in vigore per finalità di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, anche mediante forme di monitoraggio nella fase esecutiva dei contratti;

CONSIDERATO:

- che l'obiettivo di porre gli appalti pubblici al riparo da ogni forma di inquinamento criminale rende indispensabile la previsione, a carico delle imprese aggiudicatrici, delle più ampie garanzie di affidabilità nell'esecuzione delle disposizioni contrattuali, specie di quelle a tutela della regolarità dei rapporti di lavoro e della sicurezza dei lavoratori;
- che un'elevata cornice di legalità nell'aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici esige la massima vigilanza e fermezza delle amministrazioni locali e/o stazioni uniche appaltanti nella prevenzione, anche attraverso la predisposizione di idonee misure organizzative, di condotte illecite nella gestione della funzione pubblica;
- che le esperienze finora maturate hanno evidenziato l'utilità, per le finalità sopra descritte, dello strumento dei Protocolli di legalità, in quanto capaci di potenziare, sulla base delle specificità di ciascun territorio, l'efficacia degli strumenti di prevenzione individuati dalla legge, sia in materia antimafia sia di anticorruzione e di tutela della sicurezza del lavoro;



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

- che risulta a tal fine essenziale: 1) estendere il sistema delle verifiche preventive antimafia, in particolare dell'informazione antimafia, ad una più ampia gamma di contratti pubblici, individuati sulla base di soglie di valore sensibilmente inferiori a quelle previste dalla vigente normativa in attuazione delle direttive comunitarie; 2) riconoscere la possibilità per la stazione appaltante di azionare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di imprese che, nell'esecuzione del contratto, si rendano responsabili di gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro, nonché in presenza di determinati fatti di natura concussiva o corruttiva;

VISTI:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, a tutti gli obblighi a cui sono tenuti a conformarsi, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;
- la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, a tutti gli obblighi a cui sono tenuti a conformarsi, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e segnatamente i comma 17 - ai sensi del quale le Stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara - 52, 52 bis, 53 e 54, relativi agli accertamenti antimafia nei settori ritenuti particolarmente a rischio di penetrazione criminale;
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 15 luglio 2014, tra Ministero dell'interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale;

- le Linee Guida adottate, sulla base del Protocollo del 15 luglio 2014, da Ministero dell'Interno ed A.N.A.C. in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, recante *"Attuazione della decisione quadro n2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"*, che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;
- i provvedimenti normativi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

ACQUISITO il parere favorevole del Ministero dell'Interno di cui alla nota n. _____ in data _____

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Prefettura - U.T.G. di Brindisi, nella persona del Prefetto,

il Comune di _____, nella persona del Sindaco,

STIPULANO

Il presente "Protocollo per la legalità nel settore degli appalti pubblici"

Articolo 1

Impegni in materia di prevenzione antimafia e sicurezza del lavoro

Il Comune di _____, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 250.000,00 ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 150.000,00 alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000,00 (tutte somme al netto di I.V.A):

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire tramite la Banca dati Nazionale Antimafia (BDNA) dalla Prefettura UTG competente, le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo d.lgs 159/2011.

Decorso il termine di trenta giorni dalla data di consultazione, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegna ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

b) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

c) si impegna a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di _____, in veste di stazione appaltante, e dalla Prefettura di Brindisi in data ----- e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brindisi le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune di _____, quale stazione appaltante, potrà detrarre automaticamente



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del d.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Articolo 2

Estensione controlli antimafia

1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190.

2. In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia (affidamenti inferiori alle soglie indicate all' art.1) il Comune di -----o provvederà comunque a richiedere la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87, d.lgs. 159/2011.

Articolo 3

Esclusione dei controlli

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo, non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Articolo 4

Impegni in materia di prevenzione della corruzione

1. Il Comune di ----- potrà in essere tutti gli strumenti regolamentari e normativi, finalizzati a ridurre al minimo la discrezionalità dei pubblici funzionari nella valutazione delle offerte a seguito di appalti, concessioni e selezioni del contraente in genere, anche premiando eventuali certificazioni di qualità che attestino la responsabilità sociale e la "legalità" del potenziale operatore economico



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

che si candida a contrarre, sul presupposto che tali misure siano ascrivibili a misure di antimafia sociale, oltre che preventive nello specifico settore dei contratti pubblici.

2. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente protocollo, il Comune di -----si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

- a) *Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia sfata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio.*
- b) *Il contraente appaltatore è consapevole che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 codice civile, ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 del codice penale, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 bis (ipotesi aggravate di corruzione per atti contrari ai doveri d'uffici), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione), 322 bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alta corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353 bis (turbata libertà di scelta del contraente) del codice penale.*

3. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune firmatario della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

Articolo 5 Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi all'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, il Comune di Cellino San Marco, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 136/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", si impegna ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), decreto legislativo n. 231/2007. Lo stesso Comune provvedere, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto. Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatarie.

Articolo 6 Esclusione della risoluzione

Il Comune di ----- non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto di Brindisi, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi

Articolo 7 Monitoraggio

1. Il Comune di -----, in qualità di stazione appaltante, assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatarie e subappaltatrici l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli assetti e negli organi societari successivamente alla stipula del contratto.

2. Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo interforze, costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e dal DPR n. 150 del 2/8/2010.

Articolo 8 Trattamento dei dati e validità

L'acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente protocollo sono disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".



Prefettura UTG di Brindisi

Comune di

Il presente protocollo ha validità di anni due decorrenti dalla data della sottoscrizione.

Brindisi,

IL PREFETTO

()

IL SINDACO

()